



**AL DOTT. KOSTNER FRANCESCO
SEDE
AGLI ATTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
AL SITO WEB**

Contratto di prestazione d'opera professionale per affidamento di incarico attuazione progetto di ampliamento dell'offerta formativa formativa " *Cultura e società: la comunicazione come strumento di formazione*" - a.s. 2022/23.

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

l'Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi codice fiscale 99332920786, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Mariella Chiappetta nata a COSENZA (CS) il 09/07/1962 C.F. CHPMLL62L49D086L e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo MANGONE GRIMALDI via Provinciale SNC, Piano Lago (CS)

E

Il dott. Kostner Francesco nato a Cosenza il 26.09.1959 - KSTFNC59P26D086A - residente a Mendicino (Cs), via Leonida Repaci, 8, 87040;

PREMESSO CHE

giusta determina **prot. n. 931 del 31/01/2023** e successivo avviso pubblico **prot. n. 932 del 31/01/2023** è stata autorizzata ed espletata la selezione per l'individuazione di ESPERTO GIORNALISTA per il conferimento dell'incarico di attuazione del progetto di ampliamento dell'offerta formativa dal titolo "*Cultura e società: la comunicazione come strumento di formazione*" a.s. 2022/2023;

- Che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n. 440 consente la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti, per particolari attività di insegnamento per aggiornamenti e sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- Che interpellati i docenti interni, si è verificato che non esistono nell' Istituto i requisiti specialistici richiesti;
- Che giusto curriculum vitae e rispetto delle prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, la S.V. è stata individuata quale ESPERTO GIORNALISTA per l'attuazione del percorso progettuale intitolato "*Cultura e società: la comunicazione come strumento di formazione*" a.s. 2022/2023 presso l'IC Mangone Grimaldi;
- Che per la particolarità e specificità dell'attività oggetto del presente contratto si ritiene rispondente agli interessi della scuola addivenire a contratto con la S.V.;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione d'opera occasionale, di cui le premesse costituiscono parte integrante, valevole per l'a.s.2022/2023, secondo calendario da concordare, per n. 25 ore per il periodo febbraio- marzo 2023

Art.1

Il dott. Kostner Francesco, è incaricato a svolgere per l'IC MANGONE GRIMALDI quanto di seguito dettagliato.

Art. 2-OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il dott. Kostner Francesco individuato quale esperto, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae riportato in calce alla Sua istanza e depositato agli atti della scuola, si impegna a realizzare il progetto di ampliamento dell'offerta formativa dal titolo "**Cultura e società: la comunicazione come strumento di formazione**", previsto dal PTOF 2022-2025 e rivolto agli alunni frequentanti le classi di scuola secondaria di I grado di tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo.

Art.4- CORRISPETTIVO DELL'INCARICO

L'Istituto Comprensivo MANGONE GRIMALDI a fronte dell'attività specialistica effettivamente e personalmente svolta dal dott. Kostner Francesco, si impegna a corrisponderle il compenso orario lordo di **€80,00 per n. 25 ore di lezione (compenso complessivo onnicomprensivo euro 2000,00)**.

Il pagamento viene pattuito in modo espresso entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione (D. lgs 1292/2012). Il compenso è onnicomprensivo di ritenuta d'acconto, ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell'incarico dopo l'esibizione del Registro delle attività svolte, relazione sull'andamento dell'attività e relazione finale

ART.5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'incarico dovrà essere svolto a partire da febbraio 2023 secondo calendario che verrà redatto al termine di ogni settimana, tenuto conto dell'andamento dell'attività.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica, in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

ART. 6 – NORME DI RINVIO – FORO COMPETENTE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello previsto e disciplinato ex art. 1, 1° comma, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Foro Avvocatura Stato) e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del dott. Kostner Francesco

Art. 7-RECESSO

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 5 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto Scolastico. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto. In caso di

recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 8 - PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico- amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

Il collaboratore assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza di assicurazione contro gli infortuni; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall'espletamento dell'incarico. In particolare, per quanto sopra affermato si conferma che per l'istituzione scolastica non ricorrono gli estremi e l'obbligo di assicurazione del lavoratore parasubordinato

ART.10 – TUTELA DATI PERSONALI

I dati personali dell'esperto verranno trattati dall'Istituto per finalità contabili nelle modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), pubblicata sul sito web dell'Istituto Comprensivo MANGONE GRIMALDI. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'articolo 15 e successivi del GDPR con le modalità contenute nella citata informativa. Rispetto ai dati personali dei quali potrà venire a conoscenza, l'esperto è autorizzato da Titolare osservando ed applicando le modalità indicate nel successivo art. 12.

ART.11– TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 29 del regolamento UE 2016/679, o GDPR, data la natura del servizio oggetto del presente contratto, in qualità di Titolare dei trattamenti, questo Istituto dichiara che: i dati personali relativi a propri dipendenti ai quali potrà avere accesso o dei quali possa venire a conoscenza, nell'ambito delle operazioni necessarie per il servizio erogato, potranno essere utilizzati dall'incaricato esclusivamente per operazioni funzionali allo svolgimento dei compiti affidati. Esclusivamente per lo svolgimento di tali operazioni i dati potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti, purché in operazioni compatibili con le finalità del servizio affidato. Nessun altro trattamento potrà essere posto in essere da parte dell'incaricato o da parte dei destinatari di ulteriori comunicazioni senza il preventivo consenso dell'Istituto o dell'interessato. Inoltre, trattando i dati per operazioni eventualmente necessarie nella autonoma organizzazione dell'incaricato, in qualità di autonomo Titolare, sono a suo carico la responsabilità della conservazione in sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere trattamenti non conformi alla norma. Sarà quindi suo compito valutare la necessità di fornire l'informativa per tali trattamenti e, eventualmente, ottenere il consenso al trattamento da parte dell'interessato


Art. 12-PUBBLICITA'

In armonia con quanto previsto e disciplinato dall'art. 48 (pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale), comma 1, del D.I. 129/2018, il presente contratto viene messo a disposizione del Consiglio d'Istituto e pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inserito nel sito internet dell'istituzione scolastica, sezione Amministrazione Trasparente.

Mangone, _____

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Contraente
Dott. FRANCESCO KOSTNER



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa MARIELLA CHIAPPETTA

